



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale

Registro Ordinanza: / 4199/07
Registro Generale: 5154/2007

Sezione Quinta

composto dai Signori: Pres. Raffaele Iannotta
Cons. Cesare Lamberti Est.
Cons. Aniello Cerreto
Cons. Adolfo Metro
Cons. Angelica Dell'Utri Costagliola

ha pronunciato la presente

ORDINANZA

nella Camera di Consiglio del **01 Agosto 2007** .

Visto l'art.21, u.c., della legge 6 dicembre 1971, n. 1034, come modificato dalla legge 21 luglio 2000, n. 205;

Visto l'appello proposto dalla:

REGIONE EMILIA-ROMAGNA

rappresentato e difeso dall'avv.ssa:

ROSARIA RUSSO VALENTINI

con domicilio eletto in Roma

C.SO VITTORIO EMANUELE II 284

presso

l'avv.ssa ROSARIA RUSSO VALENTINI

contro

... omissis...

Tutti rappresentati e difesi dall'avvocato:

ALESSANDRO GAMBERINI

E dall'avvocatessa CARMELA CAPPELLO

con domicilio eletto in Roma

VIA PASUBIO 15

presso

il sig. DARIO PICCIONI

e nei confronti della
FIMMG FEDERAZIONE ITALIANA MEDICI DI MEDICINA GENERALE

rappresentata e difesa dall'avvocato:

FRANCESCO CAROLEO

con domicilio eletto in Roma

PIAZZA DELLA LIBERTA', 20

presso

l'avv. FRANCESCO CAROLEO

la FEDERAZIONE MEDICI ADERENTE UIL FPL

non costituitasi;

il SUMAI - SINDACATO UNICO MEDICINA AMBULATORIALE ITALIANA

non costituitosi;

la CISL MEDICI - CONFEDER. ITALIANA SINDACATI LAVORATORI MEDICI

non costituitasi;

il FP CGIL MEDICI - FUNZIONE PUBBL. CONF. GEN. IT. LAV. MEDICI

non costituitosi;

il SIMET - SINDACATO ITALIANO MEDICI DEL TERRITORIO

non costituitosi;

per la riforma dell'ordinanza del **TAR EMILIA ROMAGNA - BOLOGNA :Sezione I n. 301/2007**
, resa tra le parti, concernente **ACCORDO REGIONALE RAPPORTO MEDICI DI BASE-ASSISTIBILI** ;

Visti gli atti e documenti depositati con l'appello;

Vista l'ordinanza di accoglimento della domanda cautelare proposta in primo grado;

Visto l'atto di costituzione in giudizio dei signori:

...omississ...

della FIMMG FEDERAZIONE ITALIANA MEDICI DI MEDICINA GENERALE

dei signori

...omississ...

Udito il relatore Cons. Cesare Lamberti e uditi , altresì, per le parti gli avvocati A.M. Miranda, per delega di R. Russo Valentini, C. Cappello e F. Caroleo;

Ritenuto che, ad un primo esame, la possibilità per le regioni, prevista dall'art. 14, co. 9 dell'accordo collettivo nazionale per la medicina generale del 23 marzo 2005, di indicare per ambiti territoriali dell'assistenza primaria un rapporto medico/popolazione residente diverso da 1 medico ogni 1000 abitanti residenti, sino alla stipula di nuovi accordi regionali, non abilita le Regioni a variare tale rapporto in via generalizzata su tutto il loro territorio, essendo tale potestà riservata agli accordi collettivi nazionali dall'art. 48 co. 3 punto 1, l. n. 833/1978;

Considerato che l'effetto dell'elevazione del rapporto ottimale medico/assistibili si sostanzia nel decremento degli ambiti territoriali provvisti di assistenza primaria e nella riduzione della possibilità per i medici di ottenere il convenzionamento nelle zone carenti e che pertanto correttamente l'ordinanza impugnata ha sospeso l'efficacia della deliberazione regionale onde

impedire l'individuazione delle zone carenti di assistenza primaria e la limitazione dei convenzionamenti per l'anno in corso in spregio alla potestà programmatica statale;

Rilevato, infine, che l'oggetto della presente controversia consiste nell'individuazione delle zone carenti di assistenza primaria, sottratto all'ambito cognitorio della giurisdizione ordinaria.

P.Q.M.

Respinge l'appello (ricorso n. 5154/2007)

La presente ordinanza sarà eseguita dalla Amministrazione ed è depositata presso la segreteria della Sezione che provvederà a darne comunicazione alle parti.

Roma, 01 Agosto 2007

L'ESTENSORE

IL PRESIDENTE

IL SEGRETARIO

Copia conforme alla presente ordinanza (relativa al ricorso numero 5154/2007) è stata trasmessa al

.....
..... a norma dell'art. 87 del Regolamento di Procedura 17/08/1907 n. 642.

Roma

IL DIRIGENTE